

ADEMPIMENTI

Misuratori fiscali e registratori telematici: le risposte dell'Agenzia di Gennaro Napolitano

DIGITAL

Seminario di specializzazione

COME DIFENDERSI DALLE PIÙ FREQUENTI CONTESTAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN AMBITO IVA

[Scopri di più >](#)

Tra i diversi documenti di prassi emanati dall'**Agenzia delle entrate** in seguito all'adozione del **D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia** - convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020) e del **D.L. 23/2020**, c.d. **Decreto Liquidità**, (entrambi contenenti disposizioni finalizzate a **contrastare l'emergenza epidemiologica** legata alla **diffusione del Covid-19**) figura la [circolare 11/E/2020](#).

Con quest'ultima, l'Amministrazione, sollecitata dalle domande formulate da associazioni di categoria, professionisti e contribuenti, ha fornito, sotto forma di risposta a quesiti, **ulteriori chiarimenti interpretativi**, a **integrazione**, soprattutto, delle [circolari 8/E/2020](#) e [9/E/2020](#).

Nel novero delle questioni affrontate nel **documento di prassi** in esame rientrano anche gli effetti delle disposizioni contenute nei due ricordati decreti-legge in relazione agli **adempimenti** connessi ai **misuratori fiscali** e ai **registratori telematici**.

In primo luogo, l'Agenzia ha precisato che nel **rinvio** delle **scadenze** degli **adempimenti fiscali** previsto dal **Decreto Cura Italia** rientra anche la **trasmmissione telematica** dei **dati** relativi alle **verificazioni periodiche** e dell'**elenco** dei **tecnic**i incaricati dell'esecuzione delle verifiche stesse.

A tale adempimento, quindi, si applica quanto previsto dall'[articolo 62 D.L. 18/2020](#) secondo il quale *“per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (...)”*. Tali adempimenti, quindi, possono essere effettuati **entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni**.

Analogamente, possono essere effettuati **entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni**, anche gli **adempimenti** (le cui scadenze si collocano nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020), ai quali sono rispettivamente tenuti gli **esercenti**, i **laboratori** e i

tecni abilitati, relativi alla richiesta e all'effettuazione delle **verificazioni periodiche** degli **apparecchi misuratori fiscali** e dei **registratori telematici** e **server-RT**.

La circolare, inoltre, precisa che, nel corso del **periodo emergenziale** da **Covid-19**, i **controlli di conformità** degli **apparecchi misuratori fiscali adattati e RT/server RT**, da effettuarsi dagli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali competenti dell'Agenzia delle entrate, possono essere eseguiti, **in proprio dai produttori** che dovranno **autocertificare** (ai sensi del **D.P.R. 445/2000**) **l'esecuzione e l'esito positivo** dei **controlli**. L'autocertificazione del **produttore**, firmata digitalmente dal **legale rappresentante**, dovrà essere **inviata telematicamente**, a mezzo **PEC**, alla **Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione** dell'Agenzia.

L'[articolo 103 D.L. 18/2020](#) (“*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*”) prevede, al **comma 1**, che “*ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto* del periodo compreso tra la medesima data e quella del **15 aprile 2020** (termine poi prorogato al **15 maggio 2020** dall'[articolo 37, comma 1, D.L. 23/2020](#)).

Il **comma 2** dello stesso **articolo 103** stabilisce che “*tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi* comunque denominati (...) in scadenza tra il **31 gennaio 2020** e il **31 luglio 2020**, conservano la loro validità per i **novanta giorni successivi** alla dichiarazione di **cessazione dello stato di emergenza** (...”).

Sul punto, la [circolare 11/E/2020](#) precisa che, nell'**ambito applicativo** della **sospensione** dei **termini nei procedimenti amministrativi** e degli effetti degli **atti amministrativi in scadenza**, prevista dall'**articolo 103**, rientrano anche i **procedimenti** relativi al **rinnovo** delle **abilitazioni** dei **fabbricanti di misuratori fiscali e registratori telematici e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche** (di cui al **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate** 28 luglio 2003 e alla [circolare 35/E/2006](#)), in **scadenza** nel periodo compreso **tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020** che, pertanto, **restano valide** per i **novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**. Ne consegue che il **soggetto abilitato** dovrà **inoltrare** all'ufficio competente **l'istanza di rinnovo** entro i novanta giorni successivi alla dichiarazione di **cessazione dello stato di emergenza**.

Analogamente, ricadono nell'**ambito applicativo** del ricordato **articolo 103** anche i **procedimenti** relativi al **rinnovo** delle **autorizzazioni** di **idoneità** delle **biglietterie automatizzate e di approvazione** dei **modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici**, che siano in **scadenza** nel **periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020**.

Di conseguenza, tali **autorizzazioni** resteranno **valide** per i **novanta giorni successivi** alla dichiarazione di **cessazione dello stato di emergenza**.